

**CONVEGNO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI – 6 e 7 maggio 2015
– FISCALITÀ –**

di **Simone Carunchio e Irene Giusti**

A Rimini, nella moderna e funzionale cornice del Palacongressi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha organizzato il Convegno Nazionale di categoria nei giorni 6 e 7 maggio scorsi.

Il lavori, iniziati nel pomeriggio del 6, sono stati aperti da Bruno Piccioni, Presidente del ODCEC di Rimini, il quale ha sottolineato l'apporto concreto che la Categoria può fornire al legislatore nella formazione delle leggi e l'importante funzione sociale del Commercialista.

Il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, introducendo poi i temi che si sarebbero svolti nei due giorni successivi, ha richiamato, nell'ambito della normativa sull'organo di controllo e alla revisione delle S. r. l., la necessità di riscrivere l'articolo 2477 del codice civile sul controllo legale dei conti. Ha poi proseguito affrontando il tema, attuale e spinoso del 730 precompilato: “Noi siamo favorevoli al 730 precompilato; ma c'è ancora quel sassolino nella scarpa che ci fa un po' male, cioè il fatto che sul visto di conformità infedele sia il professionista a dover sopportare le sanzioni”: si tratta, infatti, di una previsione eccezionale nel sistema tributario, in cui, normalmente, responsabile d'imposta è, e deve essere, il contribuente e non il suo intermediario, in quanto solo il primo è dotato della capacità contributiva costituzionale. Il Presidente ha poi evidenziato che il lavoro da compiere è ancora molto ampio: il riferimento era alla Legge Delega fiscale e alle sue parti non ancora attuate. Nell'ambito di sanzioni amministrative, in particolare, occorrerebbe instaurare il principio per cui l'errore non può essere paragonato al raggio; mentre nell'ambito delle sanzioni penali andrebbero ripensati i reati omissivi, quali l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e l'omesso versamento delle ritenute. Su tutti questi argomenti il CNDCEC, ha dichiarato il Presidente, è aperto al dialogo con le altre istituzioni: il CNDCEC, infatti, seppur rappresentante di categoria, “lavora per il Paese”.

Si è quindi aperta la tavola rotonda, avente come tema *La revisione del sistema fiscale: evoluzione e prospettive del sistema tributario alla luce della delega fiscale*. Gennaro Sangiuliano, Vicedirettore del TG1, in qualità di moderatore, ha dato avvio ai lavori introducendo l'intervento del Condirettore di Assonime Ivan Vacca. Questi ha esordito con la considerazione che è necessario trattare della questione della definizione del concetto di “antieconomicità”, delle questioni attinenti al transfer pricing, all'esterovestizione e alle sanzioni. In merito a quest'ultimo punto, in particolare, ha evidenziato che l'evasione in senso stretto deve essere punita penalmente, mentre l'evasione così detta “interpretativa” non può essere perseguita in tale ambito. In ogni caso, vera criticità del sistema, ha concluso il Condirettore, è l'instabilità normativa.

È intervenuto quindi il Viceministro dell'Economia e delle Finanze Luigi Casero, il quale, ha evidenziato che la pressione fiscale, soprattutto sulle imprese, è troppo elevata; ha poi

continuato affermando che, per abbassare il livello di incertezza giuridica, è necessaria la semplificazione del sistema fiscale, la quale passa per l'informatizzazione e la digitalizzazione delle procedure, tra cui il 730 precompilato e l'estensione dell'uso della fattura elettronica tra privati; ha quindi concluso denunciando che uno dei principali mali del Paese rimane l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto.

In sintonia con il Viceministro, il Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate Rossella Orlandi, ha insistito sulla necessità di informatizzare il sistema fiscale in onore della semplificazione e, dunque, della certezza del diritto. Questa “rivoluzione culturale” deve essere emblema – ha continuato – di un cambiamento radicale di mentalità in tutto il Paese. Il Direttore Generale ha poi messo l'accento su alcuni importanti interventi normativi attuati in ordine all'internazionalizzazione del mercato italiano. Il riferimento è stato al ruling, da intendere come accordo preventivo tra erario e contribuente, e all'interpello speciale, preventivo rispetto all'operazione da effettuare e vincolante per le parti. In ultimo ha rimarcato l'urgenza di affrontare il problema dell'equità e della revisione del sistema sanzionatorio.

Questi spunti sull'internazionalizzazione del mercato italiano sono stati poi approfonditi da Luca Miele (Direzione Legislazione Tributaria del Dipartimento Finanze), enucleando un'altra serie di provvedimenti specifici, tra i quali: l'adeguamento agli standard OCSE e UE in merito al consolidamento del reddito della stabile organizzazione; il tentativo di eliminare effetti distorsivi in merito alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi 'Black list' e in merito alla distribuzione dei dividendi di CFC stabilite in tali Paesi; la deducibilità delle perdite su crediti; l'invalidità dell'accertamento effettuato nell'ambito dell'imposta di registro nell'ambito delle imposte dirette.

Questa prima sessione del giorno 6 maggio è stata chiusa dal Consigliere Delegato alla Fiscalità del CNDCEC Luigi Mandolesi, il quale ha fortemente richiesto una maggiore collaboratività e trasparenza da parte del Ministero e del consiglio dei Ministri in merito all'emanazione dei decreti. Mandolesi ha soprattutto rivendicato la necessità che il CNDCEC - in considerazione di una prossima vera e propria riforma del sistema fiscale - debba ricoprire un ruolo di preminenza in seno al Parlamento, unico luogo deputato alla formazione delle Leggi dello Stato stabili e uguali per tutti. Leggi dello Stato attualmente amministrativizzate e, in quanto tali, non più in posizione di terzietà rispetto alle parti.

I lavori della prima giornata di convegno hanno trovato la loro conclusione negli interventi tematici dei componenti del Gruppo Fiscalità del CNDCEC relativi alle molteplici disposizioni della legge delega n. 23/2014 (c.d. delega fiscale) e segnatamente a quelle riguardanti la codificazione dell'abuso del diritto, l'internazionalizzazione delle imprese, il processo tributario e il sistema sanzionatorio penale tributario.

La tematica dell'abuso del diritto è stata oggetto dell'intervento di Alfonso Trivoli il quale, dopo averne analizzato i complessi aspetti definatori come codificati dal Legislatore delegato, ha richiamato l'attenzione dell'uditorio sul necessario lavoro di studio e approfondimento dell'analisi economica del diritto che dovrà essere svolto dai professionisti, dall'amministrazione finanziaria e dalla magistratura, al fine di garantire un'attuazione efficace e rispondente alle intenzioni del Legislatore della normativa sull'abuso del diritto, operando al contempo una distinzione tra i concetti di frode, simulazione e abuso effettuata

nello schema di decreto legislativo.

Sull'internazionalizzazione delle imprese e, più in generale, sugli aspetti di fiscalità internazionale di più stringente attualità è intervenuto Piergiorgio Valente il quale ha colto positivamente lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, definendolo un “decreto straordinario” perché finalmente “prende il buono dell'internazionalizzazione” e non solo i suoi possibili riflessi pregiudizievoli per l'ordinamento interno ai quali rispondere con misure di “difesa” quali la disciplina CFC, del Transfer pricing etc.

Ha poi evidenziato come la fiscalità internazionale sia interessata da un profondo cambio di impostazione; basti solo pensare al progetto BEPS promosso dall'OCSE e dal G20, in quanto si passerà da una visione di stati “opachi” che dialogano solo su richiesta e in modo bilaterale ad una visione di stati trasparenti che dialogano in modo automatico e multilaterale in un'ottica pienamente antielusiva e antiabuso; tali cambiamenti richiedono un'ulteriore evoluzione del diritto tributario interno, come, ad esempio, la definizione compiuta del concetto di esteroinvestizione e la più chiara disciplina dei prezzi di trasferimento e delle Procedure Amichevoli.

Sul processo tributario è intervenuto Alberto Comelli che ha basato il proprio contributo sulla sola delega fiscale non essendo ancora disponibile alcuno schema di decreto legislativo: è stato sottolineato il meritevole intento del Legislatore delegante nel voler revisionare il processo tributario ma sono emerse perplessità circa la possibile introduzione di un giudice tributario monocratico che avrebbe competenza su controversie di modica entità, a scapito del valore della collegialità, quasi irrinunciabile.

Per la riforma delle sanzioni tributarie è intervenuto poi Carlo Soncini, il quale si è soffermato sulle linee direttrici da seguire in fase di riscrittura del sistema sanzionatorio penale tributario. In particolare ha evidenziato che “le sanzioni penali tributarie devono avere una natura residuale rispetto a quelle amministrative e colpire esclusivamente le fattispecie più gravi, quelle che denotano una maggiore pericolosità sul versante fiscale” e ciò in linea con la delega fiscale, la quale, come attuata nello schema di decreto legislativo, purtroppo per ora ritirato, per altri motivi ben noti, sembrava andare nella direzione giusta, in quanto sembrava ispirarsi ai principi di certezza, effettività e rapidità, innalzando le soglie di punibilità sebbene senza recare quella *summa divisio* e quel necessario e diverso coordinamento tra sanzioni amministrative e sanzioni penali.

Da ultimo, l'intervento conclusivo della prima giornata del convegno è stato riservato a Filippo Ricci, consigliere dell'ODCEC di Rimini delegato ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate il quale ha dedicato il proprio contributo agli accertamenti basati sul concetto di antieconomicità, concetto che per la sua indubbia complessità meriterebbe una riconsiderazione in termini di utilizzo da parte dell'amministrazione finanziaria; gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità, infatti, conducono ad una qualificazione dell'antieconomicità come semplice indizio iniziale il quale deve essere corroborato da ulteriori elementi per poter fondare validamente la pretesa impositiva.

15 maggio 2015